

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Roberto Carotenuto

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- * Piano/Programma, sotto indicato
- * Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: ID-VIP:8743 Progetto agrivoltaico con intervento di agricoltura specializzata della potenza nominale in DC di 21.83 MW denominato "Pantalla" ed opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT) alla Rete Elettrica Nazionale

Oggetto: ID-VIP:8743 – Valutazione di impatto ambientale del progetto agrivoltaico denominato Pantalla da realizzare nei Comuni di Tuscania e Arlena di Castro (VT).

Risposta alle controdeduzioni alle osservazioni del pubblico e ai pareri pervenuti da parte della società proponente.

Sottopongo alla Commissione per le Valutazioni d'Impatto Ambientali, le mie Osservazioni sulla ripubblicazione del 05/01/2024, nello specifico alle Controdeduzioni della società proponente Pantalla Solar S.r.l. nel documento MASE_2023-0196424 registrato il 30/11/2023 relativo all'istanza di VIA per il "Progetto agrivoltaico denominato "Pantalla", di potenza complessiva pari a 21,83 MW, da realizzare nel Comune viterbese di Tuscania (ID-VIP:8743)"

Nel capitolo 1 La Società proponente asserisce che:

Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni, la delibera (D.G.R. 171) non è applicabile al progetto Pantalla poiché:

- *si applica ai soli procedimenti di PAUR di competenza della Regione Lazio, mentre il progetto Pantalla è sottoposto a VIA ministeriale e ad AU provinciale;*
- *si applica ai soli progetti fotovoltaici ed eolici e non anche agli agrivoltaici come quello di cui si discute che, come noto, hanno un impatto sul consumo di suolo estremamente limitato*

Il DGR 171 della Regione Lazio è uno strumento di pianificazione regionale già in vigore all'epoca della presentazione dell'istanza di procedura di Valutazione d'impatto ambientale, la società proponente avrebbe dovuto tenerne conto così come del fatto che la Provincia di Viterbo "è satura".

Sebbene l'agrivoltaico abbia un limitato consumo di suolo contribuisce comunque all'effetto cumulo con altri impianti come eolico e fotovoltaico a terra già esistenti, autorizzati o in Valutazione.

Se è vero che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è l'Autorità che rilascia le autorizzazioni e il parere della Regione non è vincolante, è altrettanto vero che il Mase nel rilascio della VIA deve bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, e quelli della società proponente finché non viene rilasciata l'autorizzazione non può considerare l'impianto in oggetto di pubblica utilità, indifferibile e urgente.

Se la Regione esprime parere negativo e altre Amministrazioni interessate esprimono parere contrario con argomenti seri come quello del cumulo e del burden sharing che è normativa comunitaria, la bilancia dovrebbe pendere a favore degli interessi pubblici che dovrebbero essere giudicati prevalenti su quelli privati, e più in generale, il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive, a prescindere dal tipo di impianto.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la VIA deve bilanciare gli interessi in campo e quello espresso dalla Regione è un interesse pubblico di rilievo a differenza degli interessi privati della Società proponente.

"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Sul PTPR tavola B la zona dell' impianto è circondata da aree archeologiche che pure se si trovassero oltre i 500 metri previsti dalle fasce di rispetto renderebbero comunque la zona compresa tra i 3-10 km di particolare pregio culturale (come sottolineato dalla Società proponente)

a supporto allego la sentenza,

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 20 marzo 2023, n. 361 - D'Arpe, pres.; Abbate, est. - Hepv05 S.r.l. (avv. Patruno) c. Provincia di Brindisi (avv. Pisanelli) ed a. Ambiente - Istanza di PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico - Parere negativo per incompatibilità paesaggistica e ambientale.

Che nello specifico cita:

«In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e colturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione

Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/03/2023, n. 322, cit.). ”). Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, viepiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit. In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)»

In ultimo, l'agrivoltaico in esame è una tecnologia molto sofisticata e a parte che dagli elementi di progetto non risultano foto o documenti che ci siano impianti già realizzati con questa tecnologia dalla Società proponente, che non ha un sito web di presentazione e neanche sul sito della BKW, in cui sono rappresentate varie tecnologie ma nessun agrivoltaico con le caratteristiche del progetto denominato "Pantalla".

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Canino 20/01/2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Roberto Costantini

(Firma)